

5.11. La pensione di privilegio (INPDAP)



La pensione di privilegio consiste in un trattamento di natura economica, spettante al dipendente pubblico divenuto inabile per aver contratto patologie derivanti da causa di servizio, indipendentemente dalla durata del servizio prestato.

Destinatari della prestazione. Sono destinatari della prestazione in esame tutti i pubblici dipendenti iscritti all'INPDAP e cessati dal servizio a seguito di patologie contratte in servizio e per causa di servizio.

Requisiti per il conseguimento del diritto. Il diritto alla pensione di privilegio sorge quando si verificano congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) malattie derivanti da contagio per causa di servizio, lesioni traumatiche o ferite riportate a causa del servizio, malattie professionali. Sussiste il diritto a tale trattamento anche quando la circostanza del servizio è una concausa della malattia, purché necessaria e preponderante;
- b) la patologia in oggetto renda inabile il soggetto interessato.

Fase istruttoria. La procedura prevista per l'accertamento del diritto alla pensione di privilegio è la seguente:

- a) la Sede INPDAP, ricevuta la domanda di concessione del trattamento di privilegio, chiede alla Prefettura ove risiede il soggetto interessato, di esperire la speciale istruttoria per l'accertamento del diritto;
- b) la Prefettura, successivamente, trasmetterà all'INPDAP territorialmente competente i seguenti documenti:
 - verbale di visita medico-collegiale redatto dalla competente Commissione Medica Militare
 - documentazione sanitaria (cartelle cliniche, certificato necroscopico in caso di decesso dell'interessato, etc.).
- c) la documentazione verrà quindi trasmessa all'esame del Comitato Tecnico per le Pensioni di Privilegio presso l'INPDAP, che ha il compito di stabilire se l'infermità denunciata dipenda o meno da causa di servizio; in caso di parere favorevole del Comitato Tecnico, la Sede INPDAP competente procederà alla liquidazione della pensione di privilegio.

Sopravvenuto aggravamento. In presenza di un sopravvenuto peggioramento dell'infermità, l'interessato potrà, in qualsiasi momento, richiedere la revisione del relativo provvedimento di concessione della pensione di privilegio.

Nell'ipotesi in cui l'interessato, al quale è stato liquidato equo indennizzo, ottenga successivamente, e per la stessa causa, la pensione di privilegio, la metà dell'ammontare dell'equo indennizzo liquidato, sarà recuperato sulla pensione.

Decorrenza della prestazione. È fissata al giorno successivo a quello della cessazione dal servizio ovvero, quando va a favore degli eredi, in caso di decesso dell'interessato, al 1° giorno del mese successivo al decesso.

Presentazione della domanda. Per ottenere il trattamento di privilegio, l'interessato deve presentare domanda nei seguenti termini:

- 1) **dipendenti statali:** all'Ufficio presso il quale il dipendente ha prestato l'ultimo servizio entro il termine perentorio di cinque anni dalla cessazione dal servizio;
- 2) **dipendenti iscritti alle ex Casse:** direttamente alla Sede INPDAP competente per territorio, entro il termine perentorio di cinque anni.